

<p style="text-align: center;">Rassegna trimestrale delle pronunce della Corte costituzionale in materia penale (gennaio – marzo 2014)</p>
--

SOMMARIO

1. Tre sentenze sul principio di riserva di legge

1.1. *Sul sindacato costituzionale delle norme penali di favore introdotte con d. lgs. in violazione dell'art. 76 Cost. Il divieto di associazione di carattere militare vive (sent. n. 5 del 2014).*

1.2. *I limiti della emendabilità del decreto legge da parte della legge di conversione e il controllo di costituzionalità anche in materia di norme penali di favore. La differente disciplina di c.d. "droghe pesanti" e c.d. "droghe leggere" vive (sent. n. 32 del 2014).*

1.3. *La pienezza del controllo di costituzionalità sulla idoneità della fonte di produzione normativa della norma penale di favore. La legittimità della legge regionale quando concorra a precisare i presupposti di applicazione delle leggi penali c.d. in bianco rimessi a fonti normative di rango inferiore (sent. n. 46 del 2014).*

2. Le altre decisioni

2.1. *L'apposizione del segreto di stato non è sindacabile ed ha effetti inibenti sugli organi dell'azione e della giurisdizione comune (sent. n. 24 del 2014).*

2.2. *La presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere del tossicodipendente indagato per traffico di sostanze stupefacenti vive (sent. n. 45 del 2014).*

2.3. *La legittimità costituzionale della inoperatività della sospensione condizionale della pena davanti al Giudice di pace (sent. n. 47 del 2014).*

1. TRE SENTENZE SUL PRINCIPIO DI RISERVA DI LEGGE

Corte cost., 15 gennaio 2014, n. 5:

1.1. *Sul sindacato costituzionale delle norme penali di favore introdotte con d. lgs. in violazione dell'art. 76 Cost. Il divieto di associazione di carattere militare vive.*

Con la sentenza n. 5 del 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato **illegittimità costituzionale** dell'art. 2268 del d. lgs. n. 66 del 2010 (Codice dell'ordinamento militare), nella parte in cui, al numero 297 del comma 1, **abroga** la fattispecie incriminatrice delle associazioni di carattere militare prevista dal d.lgs. n. 43 del 1948, (Divieto delle associazioni

di carattere militare); ha, inoltre, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. n. 213 del 2010 nella parte in cui modifica il d.lgs. n. 179 del 2009, espungendo dalle norme mantenute in vigore il d.lgs. n. 43 del 1948.

Breve excursus sulla vicenda - All'origine della questione sottoposta a scrutinio di costituzionalità vi è l'**abrogazione** - ad opera delle c.d. norme 'salva lega' - del d.lgs. n. 43 del 1948 che disciplina all'art. 1, le 'associazioni di carattere militare che perseguono, anche indirettamente, scopi politici', sanzionandole con la reclusione da uno a dieci anni per i promotori, organizzatori o dirigenti e con la reclusione fino a diciotto mesi per i meri partecipanti.

Il legislatore, nell'ambito di un generale intervento di semplificazione normativa, delegava il Governo, con l'art. 14, comma 14, l. n. 246 del 2005, ad adottare decreti legislativi preordinati ad individuare disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al primo gennaio 1970, delle quali si ritenesse indispensabile la permanenza in vigore. L'esercizio della delega per l'individuazione delle norme da mantenere in vigore doveva avvenire entro il 16 dicembre 2009. Il Governo esercitava dunque la delega con il d.lgs. n. 179 del 2009, individuando tra le disposizioni da mantenere in vigore anche il d.lgs. n. 43 del 1948 e, quindi, 'salvando' la fattispecie incriminatrice del reato di costituzione di associazioni di carattere militare.

Senonché detto reato veniva successivamente abrogato, ad opera prima, dell'art. 2268, comma 1, n. 297 del **d.lgs. n. 66 del 2010** (Codice dell'ordinamento militare) e poi dell'art. 1 del **d.lgs. n. 213 del 2010** che replicava e ribadiva l'abrogazione del d.lgs. n. 43 del 1948.

Infine, a conclusione della aggrovigliata vicenda, il legislatore tornava sui propri passi con il d.lgs. n. 20 del 2012, reintroducendo il reato in questione.

Le censure - I giudici remittenti - nel corso di giudizi penali nei confronti di soggetti imputati in ordine al reato di associazione paramilitare ('Camicie verdi', 'Guardia Nazionale Padana, 'Polisia Veneta'), - hanno dubitato, in riferimento, all'art. **76 Cost.**, della legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.lgs. n. 213 del 2010, in quanto adottato in **assenza di una delega** che autorizzasse il Governo ad abrogare leggi o provvedimenti **già sottratti, in virtù del d.lgs. n. 179 del 2009, all'effetto abrogativo** previsto dall'art. 14, comma 14 ter della legge n. 246 del 2005. Essi hanno denunciato, inoltre, la violazione **dell'art. 18 Cost.**, in quanto l'abrogazione della fattispecie incriminatrice di associazione paramilitare - che costituisce la concreta attuazione del divieto costituzionale di associazioni preordinate al conseguimento di scopi politici **mediante organizzazioni di carattere militare - comporterebbe la liceità penale della condotta vietata dalla Costituzione.** Infine, hanno denunciato la violazione **dell'art. 25, comma 2, Cost.** in quanto la carenza assoluta del potere abrogativo in capo al Governo determinerebbe la violazione del principio della **riserva di legge in materia penale** nonché **l'art. 3 Cost.**, in quanto le scelte del legislatore delegato **non** "sono supportate e giustificate da nessuna ragione, creando una disparità di trattamento".

Va da sé che dette censure si appuntano non solo in ordine al d. lgs. n. 213 del 2010 ma anche del precedente d. lgs. n. 66 del 2010, in via di illegittimità consequenziale.

La decisione della Corte - Preliminarmente la Corte costituzionale afferma che il ripristino della fattispecie incriminatrice di cui all'art. 1 del d. lgs. n. 43 del 1948 ad opera del d.lgs. n. 20 del 2012 non incide sull'ammissibilità delle questioni sollevate, considerato che il diritto sopravvenuto - disponendo soltanto per il futuro - non può escludere l'effetto abrogativo della legge intermedia più favorevole e, quindi, non può determinare la reviviscenza di un reato raggiunto dall'effetto abrogativo.

Ciò premesso, il punto di rilievo centrale - trattandosi di questione finalizzata a sollecitare la caducazione di una norma abrogatrice di un reato - **riguarda l'ammissibilità del sindacato costituzionale sulle norme penali di favore**. Per lungo tempo la Corte ha risposto dichiarando costantemente la questione **inammissibile per difetto di rilevanza, in quanto il trattamento peggiorativo, conseguente alla dichiarazione di illegittimità costituzionale, non potrebbe trovare applicazione nel giudizio a quo, stante l'ostacolo opposto dal principio di irretroattività ex art. 25, comma 2, Cost. e 2, comma 1, cod. pen (sent. n. 85 del 1976)**. La Corte evidenzia, tuttavia, che detto orientamento ha subito nel corso degli anni una progressiva evoluzione che impone - alla luce delle tappe più significative, scandite fondamentalmente dalle sentenze n. 148 del 1983, 394 del 2006 e 28 del 2010 - la riconsiderazione della questione. Il punto di partenza è rappresentato dal **superamento** dello sbarramento opposto dall'irrelevanza della questione nel giudizio *a quo* espresso dal principio per il quale "la retroattività della legge più favorevole **non** esclude l'assoggettamento di tutte le norme giuridiche di rango primario allo scrutinio di legittimità costituzionale", giacché un conto "è la garanzia che i principi del diritto penale-costituzionale possono offrire agli imputati, **circoscrivendo l'efficacia spettante** alle dichiarazioni di illegittimità delle norme penali di favore; altro è il sindacato cui le norme stesse devono pur sempre sottostare, a pena di istituire **zone franche del tutto imprevedute** dalla Costituzione, all'interno delle quali la legislazione ordinaria diverrebbe incontrollabile" (principio già contenuto nella sent. n. 148 del 1983). Pertanto, **le norme di favore non costituiscono una 'zona franca', sottratta al controllo di costituzionalità**. In linea di continuità con la sentenza n. 148 del 1983, la **sentenza n. 394 del 2006** (che ha dichiarato l'illegittimità di talune norme penali in materia di falsità elettorali che declassavano due figure di reato dal rango di delitti a bagatelle contravvenzionali, introducendo una disciplina speciale notevolmente attenuata rispetto alle comuni fattispecie previste dal codice penale in tema di falsità documentali), afferma la "**sindacabilità** delle c.d. **norme penali di favore**: ossia delle norme che stabiliscano per determinati soggetti o ipotesi, un trattamento penalistico più favorevole di quello che risulterebbe dall'applicazione di norme generali o comuni", giacché "il principio di legalità impedisce certamente alla Corte di configurare nuove norme penali **ma non le preclude decisioni ablative di norme che sottraggano determinati gruppi di soggetti o di condotte alla sfera applicativa di una norma comune o comunque più**

generale, accordando loro un trattamento più benevolo". In tal caso, il sindacato di costituzionalità risponde all'esigenza di sbarrare la strada a irragionevoli discriminazioni - nel trattamento punitivo di condotte appartenenti allo stesso tipo - che si traducano in odiose forme di privilegio.

Ma il precedente di riferimento fondamentale viene individuato dalla Corte nella **sentenza n. 28 del 2010** che dichiara, in riferimento agli artt. 11 e 117, comma 1, Cost., l'illegittimità costituzionale di un decreto legislativo intermedio che aveva escluso, in contrasto con una direttiva comunitaria, la punibilità di un fatto anteriormente e successivamente previsto come reato, in quanto "se si stabilisse che il possibile effetto *in malam partem* della sentenza inibisce la verifica di conformità delle norme legislative interne rispetto alle norme comunitarie - ... cogenti e sovraordinate alle leggi ordinarie ... per il tramite degli artt. 11 e 117, comma 1, Cost. - non si arriverebbe soltanto alla conclusione del carattere non autoapplicativo delle direttive comunitarie ma si toglierebbe a queste ultime ogni efficacia vincolante per il legislatore italiano". Anche, in tal caso, il vizio del decreto legislativo traeva origine dalla carenza di potere del Governo che aveva adottato la normativa impugnata, ed anche, in tal caso, la Corte sottopone a scrutinio la norma interna, contrastante con i vincoli legislativi imposti, dagli artt. 11 e 117 Cost., escludendo che possa ostarvi il possibile effetto *in malam partem* della dichiarazione di illegittimità costituzionale.

Ebbene, in linea con i precedenti richiamati ed, in particolare con quest'ultimo, la Corte ritiene ammissibile il sindacato di legittimità costituzionale su norme penali produttive di effetti di *abolitio criminis*, sospettate di avere ecceduto i vincoli costituzionali, derivanti ex art. 76 Cost., dal rispetto della legge delega. Afferma, infatti, in primo luogo, che "se si escludesse il sindacato costituzionale sugli atti legislativi adottati dal **Governo** anche nel caso di violazione dell'art. 76 Cost., si consentirebbe allo stesso di **incidere, modificandole, sulle valutazioni del Parlamento relative al trattamento penale di alcuni fatti**". E ciò equivarrebbe **ad eludere il disposto dell'art. 25, secondo comma, Cost.**, creando "zone franche dell'ordinamento, sottratte al controllo di costituzionalità, entro le quali **sarebbe di fatto consentito al Governo di effettuare scelte politico-criminale**, che la Costituzione riserva al Parlamento, svincolate dal rispetto dei principi e criteri direttivi fissati dal legislatore delegante". Con la conseguenza che, "quando deducendo la violazione dell'art. 76 Cost. si propone una questione di legittimità costituzionale di una norma di rango legislativo adottata dal Governo su delega del Parlamento, il sindacato di questa Corte **non** può essere precluso invocando il principio di riserva di legge in materia penale". In tal caso, infatti, "la verifica sull'esercizio da parte del Governo della funzione legislativa delegata diviene ... strumento di garanzia del **rispetto del principio della riserva di legge in materia penale**, sancito dall'art. 25, comma 2, Cost.. Per converso, il principio di riserva di legge sarebbe **violato** da norme contenute in un decreto legislativo ed espressive di scelte di politica criminale autonome e contrastanti con quelle del legislatore delegante. In definitiva, il controllo di

legittimità costituzionale può esercitarsi fino al limite segnato dal principio di legalità, ovvero dalla competenza **esclusiva** del legislatore sulle scelte di penalizzazione.

Con l'ulteriore importante precisazione che "tale garanzia **non** può essere limitata in considerazione degli eventuali effetti che una sentenza di accoglimento potrebbe produrre nel giudizio *a quo*", i quali si collocano sul mero piano degli effetti delle decisioni di accoglimento nel processo principale, **occorrendo "distinguere tra il controllo di legittimità costituzionale**, che non può soffrire limitazioni, se ritualmente attivato e **gli effetti delle sentenze di accoglimento** nel processo principale, i quali sono rimessi alla valutazione del giudice *a quo* secondo i principi che presiedono alla successione nel tempo delle leggi penali".

Nel merito la Corte riconosce la fondatezza della questione sollevata. Afferma, infatti, che entrambe le norme impugnate eccedono i limiti della delega in relazione a tutte le norme astrattamente attributive di poteri di intervento normativo. In particolare, il comma 14 "non prevede alcun diretto potere abrogativo, ma conferisce al Governo solo la delega ad individuare gli atti normativi da sottrarre alla 'ghigliottina' contenuta nell'art. 14, comma 14 - ter della legge n. 246 del 2005, potere ... **già esercitato** con il d.lgs. n. 179 del 2009". La conseguenza è che il Governo "al momento dell'adozione del d.lgs. n. 66 del 2010, aveva già esercitato, rispetto al d.lgs. n. 43 del 1948, il potere normativo attribuitogli con il comma 14, né poteva ritenersi consentito, in base al comma citato, il nuovo e contrario esercizio della delega, il quale, anziché in un effetto di salvaguardia dell'efficacia, era sfociato in un'espressa abrogazione". Non senza aggiungere che, comunque, anche se fosse stato riconosciuto al Governo un potere direttamente abrogativo sarebbero mancate "le condizioni per esercitarlo nei confronti del d.lgs. n. 43 del 1948", trattandosi di un testo del quale era indispensabile la permanenza in vigore, in quanto, in virtù del predetto comma 14, il Governo era stato delegato ad individuare le disposizioni da mantenere in vigore, che non avessero subito un'abrogazione tacita o implicita e non avessero esaurito la loro funzione, o fossero prive di effettivo contenuto normativo, o fossero comunque obsolete. **Condizioni** tutte certamente **non riferibili al d.lgs. n. 43 del 1948**, che, avendo originato i procedimenti penali nel corso dei quali erano state sollevate le questioni di costituzionalità, non aveva certo esaurito la sua funzione e nemmeno poteva dirsi obsoleto o privo di effettivo contenuto normativo, essendo coevo alla Costituzione e costituendo l'immediata attuazione dell'art. 18, comma 2, Cost..

Corte cost., 12 febbraio 2014, n. 32:

1.2. I limiti della emendabilità del decreto legge da parte della legge di conversione e il controllo di costituzionalità anche in materia di norme penali di favore. La differente disciplina di c.d. "droghe pesanti" e c.d. "droghe leggere" vive.

Con la sentenza **n. 32 del 2014**, la Corte costituzionale ha dichiarato **l'illegittimità costituzionale** degli artt. 4-bis e 4-vicies ter, del decreto legge 30 dicembre 2005, n. 272, convertito con modificazioni dall'art. 1, comma 1, della legge 21 febbraio 2006, n. 40. Dette

disposizioni, introdotte dalla legge di conversione, avevano parificato i delitti riguardanti le droghe c.d. pesanti a quelli concernenti le droghe c.d. leggere, costituenti fattispecie differenziate nella precedente disciplina.

La Corte costituzionale ha ritenuto fondata la questione - sollevata, in riferimento all'art. 77, comma 2, Cost., dalla Corte di cassazione - "per difetto di omogeneità, e quindi di nesso funzionale, tra le disposizioni del decreto-legge e quelle impugnate, introdotte nella legge di conversione".

Richiamando i propri precedenti in materia, la Corte costituzionale ha ribadito che "la legge di conversione deve avere un contenuto **omogeneo** a quello del decreto legge" in ossequio all'art. 77, comma 2, Cost., il quale presuppone "un nesso di interrelazione funzionale tra decreto legge ... e legge di conversione, caratterizzata da un procedimento di approvazione peculiare rispetto a quello ordinario", che si riflette e si specifica in un iter parlamentare semplificato e connotato da tempi particolarmente rapidi, giustificati dalla sua natura "di legge funzionalizzata alla stabilizzazione di un provvedimento avente forza di legge, emanato provvisoriamente dal Governo e valido per un lasso di tempo breve e circoscritto". La legge di conversione è, pertanto, "**legge a competenza tipica**" che "non può ... aprirsi a qualsiasi contenuto" ma impone "**limiti alla emendabilità del decreto-legge**". Con la conseguenza che "l'inclusione di emendamenti e articoli aggiuntivi ... **non** attinenti alla materia **oggetto** del decreto-legge, o alle **finalità** di quest'ultimo, determina **un vizio della legge di conversione in parte qua**". Conclusivamente: la richiesta coerenza tra il decreto legge e la legge di conversione serve ad impedire che l'*iter* semplificato possa essere sfruttato per scopi **estranei** a quelli che giustificano l'atto con forza di legge, a detrimento delle ordinarie dinamiche di confronto parlamentare, introducendo sotto la veste formale di un emendamento **discipline estranee** e, pertanto, interruttive del legame essenziale tra decreto-legge e legge di conversione, presupposto dalla sequenza delineata dall'art. 77, comma 2, Cost..

Nella specie, rileva la Corte costituzionale, le norme **originarie** contenute nel decreto legge riguardano l'assunzione di personale della Polizia di Stato, le misure per assicurare funzionalità all'Amministrazione civile dell'interno, i finanziamenti per le olimpiadi invernali, il recupero dei tossicodipendenti detenuti e il diritto di voto degli italiani residenti all'estero. Ebbene, le disposizioni impugnate, introdotte con la legge di conversione, non presentano alcuna correlazione con le prime. Infatti, l'unica previsione alle quali, in ipotesi, le disposizioni censurate potrebbero riferirsi è quella concernente il recupero dei tossicodipendenti detenuti (art. 4) che aveva modificato l'art. 656, comma 9, lett. c), cod. proc. pen., ripristinando la sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti di tossicodipendenti con un programma terapeutico in atto e in presenza di date condizioni. Sennonché, si tratta di norma di natura processuale, attinente alle modalità di esecuzione della pena, il cui fine è quello di impedire l'interruzione dei programmi di recupero dalla tossicodipendenza, mentre le disposizioni di cui agli artt. 4-*bis* e 4-*vicies ter*, introdotte dalla legge di conversione "riguardano gli stupefacenti e non la persona del tossicodipendente, sono **norme sostanziali** e non processuali, in quanto

tali diverse per materia e per finalità rispetto ai contenuti e alle finalità del decreto-legge in cui sono state inserite”.

Conclusivamente, le norme censurate apportano “una **innovazione sistematica** alla disciplina dei reati in materia di stupefacenti, sia sotto il profilo delle incriminazioni sia sotto quello sanzionatorio”, con la conseguenza che “una tale penetrante e incisiva riforma, coinvolgente delicate scelte di natura politica, giuridica e scientifica, avrebbe richiesto un adeguato dibattito parlamentare, possibile ove si fossero seguite le ordinarie procedure di formazione della legge, ex art. 72 Cost.”. Il rispetto del requisito dell’omogeneità e della interrelazione funzionale tra disposizioni del decreto-legge e quelle della legge di conversione, ex art. 77, comma 2, Cost., è, pertanto, “di fondamentale importanza per mantenere entro la cornice costituzionale i rapporti istituzionali tra Governo, Parlamento e Presidente della Repubblica nello svolgimento della funzione legislativa”. In difetto del predetto “necessario legame logico-giuridico, richiesto dall’art. 77, comma 2, Cost., i censurati artt. 4-*bis* e 4-*vicies ter* devono ritenersi adottati in carenza dei presupposti per il legittimo esercizio del potere legislativo di conversione e perciò costituzionalmente illegittimi”.

Infine, la Corte costituzionale, in conformità ai propri precedenti (tra cui la recentissima sent. n. 5 del 2014 cit.), afferma che, a seguito del vizio procedurale accertato, l’atto “affetto da vizio radicale nella sua formazione è inidoneo ad innovare l’ordinamento e, quindi, ad abrogare la precedente normativa”. **Non essendosi, pertanto, validamente verificato l’effetto abrogativo, torna a ricevere applicazione l’art. 73 del d. P.R. n. 309 del 1990** e le relative tabelle, nella formulazione precedente alla novella del 2006. Aggiunge che la materia del traffico illecito degli stupefacenti è oggetto di obblighi di penalizzazione, in virtù di normative dell’Unione europea, con la conseguenza che se non scattasse la rioperatività delle norme sanzionatorie contenute nel d. P.R. n. 309 del 1990 resterebbero non punite alcune tipologie di condotte per le quali sussiste un obbligo sovranazionale di penalizzazione.

Quanto agli **effetti in malam partem** (l’originaria e ripristinata disciplina prevede sanzioni più severe per i reati concernenti le c.d. droghe pesanti), la Corte costituzionale afferma che “è compito del giudice comune, quale interprete delle leggi, impedire che la dichiarazione di illegittimità costituzionale vada a detrimento della posizione giuridica dei singoli imputati, tenendo conto dei principi in materia di successioni di leggi penali nel tempo ex art. 2 cod. pen., che implica l’applicazione della norma penale più favorevole al reo”.

Corte cost., 13 marzo 2014, n. 46:

1.3. *La pienezza del controllo di costituzionalità sulla idoneità della fonte di produzione normativa della norma penale di favore. La legittimità della legge regionale quando concorra a precisare i presupposti di applicazione delle leggi penali c.d. in bianco rimessi a fonti normative di rango inferiore.*

Con la sentenza **n. 46 del 2014**, depositata il 13 marzo 2014, la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2 della legge della Regione autonoma della Sardegna 23 ottobre 2009, n. 4 (Disposizioni straordinarie per il sostegno dell'economia mediante il rilancio del settore edilizio e per la promozione di interventi e programmi di valenza strategica per lo sviluppo), nella parte in cui consente l'ampliamento dei fabbricati ad uso residenziale, di quelli destinati a servizi connessi alla residenza e di quelli relativi ad attività produttive, entro il limite del venti per cento della volumetria esistente, anche mediante il superamento degli indici massimi di edificabilità previsti dagli strumenti urbanistici. Secondo il remittente la norma censurata contrasta:

con l'art. 117 Cost. e l'art. 3, comma 1, della l. cost. n. 3 del 1948 (Statuto speciale per la Sardegna), in quanto autorizzando ampliamenti volumetrici dei fabbricati in deroga alle previsioni degli strumenti urbanistici si pone in contrasto con il sistema della pianificazione, quale normativa di principio dell'ordinamento giuridico, che attribuisce ai Comuni la valutazione generale degli interessi coinvolti nell'attività urbanistica ed edilizia; con l'art. 117, comma 1 Cost., in quanto consente deroghe generalizzate alle previsioni degli strumenti urbanistici comunali in assenza della valutazione ambientale strategica imposta dalla direttiva 2001/42/CE; con gli artt. 117, comma 6, e 118 Cost., in quanto esautora i Comuni dalle proprie competenze in materia di pianificazione urbanistica; con l'art. 3 Cost., in quanto rende lecita in Sardegna un'attività edilizia contrastante con gli strumenti urbanistici, penalmente repressa nelle altre parti del territorio nazionale; e, infine, di particolare interesse penalistico, con l'art. 25 Cost, in quanto la norma censurata viola la competenza esclusiva dello Stato in materia penale, riducendo la sfera operativa dell'art. 44, comma 1, lett. a) del d. P.R. n. 380 del 2001 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia), tramite la depenalizzazione degli interventi edilizi non conformi alla pianificazione e del superamento della volumetria massima.

Preliminarmente, la Corte costituzionale ritiene infondata l'eccezione di inammissibilità formulata dalla Regione e dalla parte privata sul rilievo che il remittente mira a conseguire una pronuncia *in malam partem* in materia penale. A questa conclusione perviene in virtù del dirimente rilievo per il quale "la preclusione delle pronunce *in malam partem* non può venire ... in considerazione quando sia in discussione la stessa **idoneità** della fonte di produzione normativa", ribadendo che la *ratio* del divieto delle predette pronunce consiste nel "salvaguardare il monopolio del soggetto- Parlamento sulle scelte di criminalizzazione, voluto dall'art. 25, comma 2, Cost.. Pertanto, "sarebbe del tutto illogico che detta preclusione possa scaturire da interventi normativi operati da soggetti **non legittimati**, proprio perché non rappresentativi dell'intera collettività nazionale ... i quali pretendano ... di neutralizzare le scelte effettuate da chi detiene quel monopolio". In tal caso - afferma la Corte costituzionale, in continuità con i propri precedenti in materia e segnatamente con la recentissima sentenza n. 5 del 2014, cit.) - l'eventuale decisione *in malam partem* della Corte **non solo non collide con la previsione dell'art. 25, comma 2, Cost., ma vale, anzi, ad assicurarne il rispetto**".

Conclusivamente sul punto, la Corte costituzionale conferma la legittimità del proprio sindacato, anche con riguardo a norme di favore di fonte regionale; prevedendo, per quel che concerne il versante processuale, che spetta al remittente stabilire le conseguenze applicative derivanti da una eventuale sentenza di accoglimento.

Nel merito la Corte costituzionale ritiene infondate le censure sollevate dal giudice *a quo*. In particolare - e per quel che concerne i profili di maggior interesse penalistico - la Corte disegna l'ambito di operatività della legge regionale in materia penale, richiamando la propria consolidata giurisprudenza e ribadendo che la legge regionale **non può costituire fonte diretta ed autonoma di norme penali**, né rendere lecita un'attività penalmente sanzionata". Può, invece, **"concorrere a precisare *secundum legem* i presupposti di applicazione di norme penali statali** ... svolgendo funzioni analoghe a quelle che sono in grado di svolgere fonti secondarie statali", in particolare "quando la legge statale subordina effetti incriminatori o decriminalizzanti ad atti amministrativi o legislativi regionali", con evidente riferimento alle c.d. norme penali in bianco. Aggiunge la Corte costituzionale che, "nella specie, è pacifico che il citato art. 44, comma 1, lett. a) del d. P.R. n. 380 del 2001 ... configuri una norma penale in bianco", il quale rinvia ad una serie di altre fonti normative, primarie e secondarie e ad atti amministrativi per l'individuazione dei precetti penalmente sanzionati. L'art. 44, infatti, sanziona con l'ammenda fino a 20.658 euro le trasformazioni del territorio operate in violazione di norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal Titolo IV dello stesso decreto nonché dai regolamenti edilizi e dal permesso di costruire. Nella specie l'atto amministrativo rilevante è dato dagli strumenti urbanistici, e cioè dal piano regolatore e norme tecniche di attuazione, quindi da un provvedimento comunale derogato legittimamente da una norma sovraordinata regionale, emanata in virtù di competenza esclusiva per materia (edilizia e urbanistica) e in conformità all'intesa Stato-Regioni-enti locali.

2. ALTRE DECISIONI

Corte cost., 13 febbraio 2014, n. 24:

2.1. *L'apposizione del segreto di stato non è sindacabile ed ha effetti inibenti sugli organi dell'azione e della giurisdizione comune.*

Con la sentenza **n. 24 del 2014**, la Corte costituzionale ha deciso il conflitto di attribuzione tra poteri dello Stato sollevato dal Presidente del Consiglio dei ministri nei confronti di alcune autorità giudiziarie (Corte di cassazione e Corte d'appello di Milano), in riferimento al procedimento a carico di soggetti ritenuti responsabili del reato di sequestro di persona ai danni dell'ex imam Abu Omar. La Corte ha dichiarato: 1) che non spettava alla Corte di cassazione annullare il proscioglimento degli imputati nonché le ordinanze con le quali la Corte d'Appello di Milano aveva ritenuto inutilizzabili le dichiarazioni rese dagli indagati in

sede di indagini preliminari; 2) che non spettava alla Corte d'appello di Milano, quale giudice del rinvio, ammettere la produzione dei verbali relativi agli interrogatori resi nel corso delle indagini dai predetti imputati; 3) che non spettava alla Corte d'appello di Milano omettere l'interpello del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dagli imputati, invitando il Procuratore generale a concludere e a svolgere la sua requisitoria con l'utilizzo di fonti di prova coperte da segreto di Stato; 4) che non spettava alla Corte d'appello di Milano affermare la penale responsabilità degli imputati in ordine al fatto reato costituito dal sequestro di Abu Omar, sul presupposto che il segreto di Stato opposto dal Presidente del Consiglio dei ministri, in relazione alla relativa vicenda, concernerebbe solo i rapporti tra il Servizio italiano e la Cia, nonché gli *interna corporis* che hanno tratto ad operazioni autorizzate dal Servizio e non anche quelli che attengono comunque al fatto storico del sequestro in questione; 5) che non spettava alla Corte d' Appello di Milano emettere la predetta sentenza sulla base dell'utilizzazione dei verbali relativi agli interrogatori resi dagli imputati nel corso delle indagini preliminari senza che si fosse dato corso all'interpello del Presidente del Consiglio dei ministri ai fini della conferma del segreto di Stato opposto dai predetti imputati. Ha, pertanto, annullato, nelle corrispondenti parti, la sentenza della Corte di cassazione e quella della Corte d'Appello suindicate, nonché le predette ordinanze, anch'esse nelle rispettive parti.

Breve excursus sulla vicenda - Occorre rilevare che sulla questione era già intervenuta la sentenza n. 106 del 2009, con la quale la Corte costituzionale aveva risolto, previa riunione, ben cinque conflitti di attribuzione inerenti la medesima vicenda, affermando che non spettava all'autorità giudiziaria milanese porre a fondamento della richiesta di rinvio a giudizio, del decreto che dispone il giudizio e della procedura di incidente probatorio, nel procedimento relativo al sequestro di Abu Omar, i documenti acquisiti nel corso di una perquisizione presso una sede del Sismi, trasmessi all'autorità giudiziaria con parziali omissioni relativi a dati coperti da segreti di Stato. A seguito di questa pronuncia, il procedimento del Tribunale di Milano, a carico di alcuni ex funzionari del Sismi si concludeva con declaratoria di improcedibilità dell'azione penale, ex art. 202 cod. proc. pen, per la sussistenza del segreto di Stato. La sentenza di primo grado veniva confermata dalla Corte d'Appello il 18 dicembre 2010. Pronunciandosi sui ricorsi, proposti dal Procuratore Generale presso la Corte d' Appello di Milano, la Corte di cassazione, con sentenza n. 46340 del 2012, annullava con rinvio la predetta sentenza di appello. La Corte d'appello, investita in sede di rinvio, accoglieva la richiesta della Procura di produzione di atti, in precedenza dichiarati inutilizzabili in quanto coperti dal segreto ed all'esito del giudizio di rinvio condannava i predetti imputati.

Per completezza, occorre aggiungere che la Corte di cassazione ha annullato senza rinvio, tenuto conto della sentenza costituzionale in esame, la sentenza di appello, emessa in sede di rinvio, perché l'azione penale non poteva essere proseguita per l'esistenza del segreto di Stato (sez. I, u. 24 febbraio 2014).

La decisione della Corte - Come già detto la Corte costituzionale ha ritenuto fondati i ricorsi del Presidente del Consiglio nei confronti delle decisioni della Corte di cassazione e della Corte d'appello in sede di rinvio. A questa conclusione è pervenuta, richiamando anzitutto i propri precedenti in materia di segreto di stato e ribadendo che "la disciplina del segreto involge il **supremo interesse della sicurezza dello Stato-comunità**, alla propria integrità ed alla propria indipendenza, interesse che trova espressione nell'art. 52 Cost. in relazione agli articoli 1 e 5 della medesima Carta". Gli ulteriori svolgimenti costituiscono specificazioni di questo principio fondamentale e costantemente affermato. Anzitutto, la Corte evidenzia che "l'ampiezza e l'intensità del vincolo che conseguono all'apposizione e conferma di tale particolare figura di segreto" pone necessariamente un problema di interferenza con altri principi costituzionali, e specificamente con quelli che presiedono alla funzione giurisdizionale". Precisa che "l'apposizione del segreto da parte del Presidente del Consiglio dei ministri - cui spetta **in via esclusiva** l'esercizio della relativa attribuzione di rango costituzionale ... in quanto afferente la tutela della *salus rei publicae*, e, dunque, tale da coinvolgere **un interesse preminente su qualunque altro, perché riguardante l'esistenza stessa dello Stato**, un aspetto del quale è la giurisdizione - **non può impedire** che il pubblico ministero indaghi sui fatti di reato, **ma può inibire all'autorità giudiziaria di acquisire ed utilizzare gli elementi di conoscenza coperti dal segreto". Aggiunge che si tratta di "un ambito ... nel quale il Presidente del Consiglio dei ministri gode di **un ampio potere discrezionale**, sul cui esercizio è **escluso qualsiasi sindacato dei giudici comuni**, poiché il giudizio sui mezzi idonei a garantire la sicurezza dello Stato ha **natura politica**". Ne deriva che "quando ... la fonte di prova segretata risultasse essenziale e mancassero altre fonti di prova - con conseguente applicabilità ... delle disposizioni che impongono la pronuncia di una sentenza di non doversi procedere per l'esistenza del segreto di Stato ... - non potrebbe scorgersi in ciò **alcuna antinomia** con i concorrenti principi costituzionali, proprio perché un tale esito - espressamente previsto dalla legge - non è altro che il portato della ... preminenza dell'interesse della sicurezza nazionale, alla cui salvaguardia il segreto di Stato è preordinato, rispetto alle esigenze dell'accertamento giurisdizionale".**

Conclusivamente: "il fatto-reato resta ... immutato in tutta la sua intrinseca carica di disvalore, ... resta inalterato il potere-dovere del pubblico ministero di svolgere le indagini" ma "risulta **inibito agli organi della azione e della giurisdizione** ... l'espletamento di atti che incidano - rimuovendolo - sul **perimetro tracciato dal Presidente del Consiglio** dei ministri, nell'atto o negli atti con i quali ha indicato l'oggetto del segreto", con la precisazione che trattasi di "oggetto che, come è evidente, **soltanto** a quell'organo **spetta individuare**, senza che altri organi o poteri possano ridefinirne la portata, adottando comportamenti ... elusivi dei vincoli che dal segreto devono ... scaturire". Passando al piano applicativo, la Corte costituzionale confuta totalmente le argomentazioni del Giudice di legittimità evincendone l'elusione del perimetro del segreto disegnato dal Presidente del Consiglio, nell'esercizio della relativa attribuzione costituzionale spettantegli in via esclusiva. In particolare, ritiene che

l'affermazione della Corte di cassazione – per la quale il segreto di Stato non coprirebbe le c.d. condotte extra-funzionali che sarebbero state poste in essere dagli agenti del SISMI, in quanto l'operazione Abu Omar non sarebbe riconducibile né al Governo né al SISMI, alla luce della nota dell'11 novembre 2005 che dichiarava l'assoluta estraneità del Governo italiano e del Servizio al sequestro di Abu Omar – **“equivale ad una sostanziale modifica (di contenuto e di portata), di quello che, al contrario, era stato il perspicuo oggetto del segreto”**. Giacché “se il segreto era stato apposto su documenti e notizie riguardanti i rapporti tra i Servizi italiani e quelli stranieri, nonché sugli *interna corporis* del Servizio, ovvero sulla organizzazione dello stesso e sulle direttive impartite dal direttore dei Servizi, anche se relative alla vicenda delle *renditions* e del sequestro di Abu Omar, nessuna limitazione poteva derivare in ordine a tali ‘fatti’ in dipendenza di una riconducibilità o meno degli stessi a formali deliberazioni governative o dei vertici dei Servizi, posto che ... **l’esistenza o meno di tali deliberazioni avrebbe, a fortiori, formato oggetto essa stessa di segreto”**. In altri termini: il riferimento alla segretezza delle direttive e degli *interna corporis* dei Servizi postula l'impossibilità di conoscere l'esistenza o meno di determinazioni concernenti la vicenda del sequestro, sicché la stessa mancanza di deliberazioni di vertice dei Servizi sul concorso italiano nella *rendition* in questione è oggetto di segreto.

Infine, la Corte costituzionale non si esime dal considerare che il divieto di segreto sulle attività illecite degli agenti dei Servizi in assenza di direttive autorizzatorie o, comunque, esorbitanti i limiti da esse indicate avrebbe dovuto imporre, alla stregua dell'assunto della Cassazione, “una condotta del tutto antitetica rispetto a quella mantenuta nella vicenda da parte del ricorrente”, il quale ha, invece, ribadito e confermato la sussistenza del segreto pervenendo a promuovere i relativi conflitti, escludendo così plausibilità alla tesi “dell'iniziativa personale” dei vari imputati”.

Conclusivamente: la copertura del segreto, si proietta “su tutti i fatti, notizie, e documenti concernenti le eventuali direttive operative, gli *interna corporis* di carattere organizzativo e operativo, nonché i rapporti con i Servizi stranieri, anche se riguardanti le *renditions* ed il sequestro di Abu Omar”; l'effettivo ambito di copertura del segreto “non può, evidentemente, che essere tracciato dalla stessa autorità che lo ha apposto e confermato e che è titolare del relativo *munus*”; in detto ambito il Presidente del Consiglio dei ministri “gode di un ampio potere discrezionale, sul cui esercizio è escluso qualsiasi sindacato dei giudici comuni”. Ciò ovviamente a condizione che gli atti e i comportamenti degli agenti siano oggettivamente orientati alla tutela della sicurezza dello Stato.

Corte cost., 13 marzo 2014, n. 45:

2.2. La presunzione relativa di adeguatezza della custodia cautelare in carcere del tossicodipendente indagato per traffico di sostanze stupefacenti vive.

Con la sentenza **n. 45 del 2014** la Corte costituzionale ha dichiarato non fondata la questione di legittimità dell'art. 89, comma 4, del d.P.R. n. 309 del 1990, sollevata in riferimento, agli art. 3, 13, comma 1, 27, comma 2 e 32 Cost., dal Tribunale di Catanzaro, nella parte in cui prevede che le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dello stesso articolo non si applicano quando si procede per il delitto di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope, di cui all'art. 74 del succitato d. P.R. n. 309 del 1990.

La disposizione censurata prevede che, ricorrendo i presupposti 'ordinari' della custodia cautelare in carcere, il giudice - qualora si tratti di indagato tossicodipendente o alcool dipendente che abbia in corso un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici o una struttura privata autorizzata e l'interruzione del programma possa pregiudicarne il recupero - deve disporre la misura extracarceraria immediatamente meno gravosa, a meno che sussistano esigenze cautelari di eccezionale rilevanza (art. 89, comma 1). Prevede, inoltre, che qualora il predetto soggetto sia sottoposto a custodia in carcere e intenda avviare un programma di recupero, il giudice, su istanza dell'interessato, deve sostituire la misura in atto con gli arresti domiciliari, salvo sempre la sussistenza di esigenze cautelari di eccezionale rilevanza (art. 89, comma 2). Il legislatore, contemperando i valori potenzialmente in conflitto (difesa sociale, da un lato e riabilitazione dei soggetti in questione, dall'altro), ha **escluso** l'operatività del regime cautelare di favore con riguardo a determinati delitti, di particolare gravità, espressamente previsti dall'art. 4-bis della legge n. 354 del 1975, tra cui rientra il delitto di associazione finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, ex art. 74 D.P.R. n. 304 del 1990, all'origine del presente incidente di costituzionalità.

Secondo il giudice *a quo* la norma censurata contrasta:

con l'art. 32 Cost. comprimendo ingiustificatamente il diritto alla salute del tossicodipendente rispetto a quello prefigurato dagli artt. 275, commi 4 e seguenti e 286 del codice di rito; con l'art. 3 Cost. sotto il profilo della ingiustificata discriminazione tra i tossicodipendenti imputati del delitto di cui all'art. 74 del d. P.R. n. 309 del 1990 e i tossicodipendenti, imputati di altri reati, rispetto ai quali trova piena applicazione il sistema delineato dall'art. 89, commi 1 e 2; con gli artt. 3 e 27 Cost., avuto riguardo alle più ampie possibilità di accesso a programmi di recupero accordate ai tossicodipendenti dagli art. 90 e 94 del d.P.R. n. 309 del 1990, in sede di esecuzione della pena, di cui non fruisce il tossicodipendente sottoposto a misura cautelare per il reato in questione; ancora con l'art. 3 Cost. per l'irragionevole equiparazione di diverse fattispecie integrative del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti; con l'art. 13 Cost., imponendo senza sufficiente giustificazione il massimo sacrificio della libertà personale e, infine, con l'art. 27, comma 2, Cost., attribuendo al regime cautelare funzioni proprie della pena.

Come già detto la Corte costituzionale ha dichiarato la questione **non fondata** in relazione a tutti i parametri evocati.

L'argomentazione della Corte - La Corte costituzionale evidenzia che **prima** della novella n. 38 del 2009 - che modificando l'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. ha notevolmente ampliato il novero dei delitti contrassegnati da presunzione assoluta di adeguatezza della custodia cautelare carceraria, includendovi anche il reato associativo di cui all' art. 74 D.P.R. n. 304 del 1990 - l'inapplicabilità del regime di favore previsto dall'art. 89, commi 1 e 2 censurati non implicava alcun "automatismo cautelare carcerario", dato che il giudice, in tal caso, individuava la misura cautelare adeguata al caso concreto sulla base degli ordinari criteri stabiliti dal codice di rito, ispirati pur sempre al minor sacrificio necessario. Per effetto della novella del 2009, invece, il tossicodipendente gravemente indiziato del delitto di associazione finalizzata al traffico di stupefacenti, ex art. 74 succitato, escluso dal regime di favore di cui all'art. 89, commi 1 e 2, più volte citati, veniva a ricadere nel regime di 'rigore' del novellato art. 275, comma 3, cod. proc. pen., che lo rendeva, in base alle ordinarie esigenze cautelari, assoggettabile alla misura carceraria, senza alternative.

Sennonché - ed è dato trascurato dal giudice *a quo* - detto assetto normativo è stato rimosso dalla **sentenza costituzionale n. 231 del 2011** che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale, per contrasto con gli artt. 3, 13, comma 1 e 27, comma 2 Cost., del novellato art. 275, comma 3, cod. proc. pen. nella parte in cui non consentiva di applicare misure cautelari diverse da quella carceraria al soggetto gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 74 del d. P.R. n. 309 del 1990, in presenza di elementi concreti per ritenere che le esigenze cautelari potessero essere soddisfatte con misure meno afflittive. Ed è proprio l'omissione di questo dato che, determinando l'erronea ricostruzione del quadro normativo proposta dal giudice remittente, rende le censure infondate. Non sussiste, quindi, la violazione dell'art. 3 Cost., in quanto pur non essendovi "una sorta di semi-automatismo in favor nella concessione degli arresti domiciliari, quale quello delineato dai primi due commi dell'art. 89 del d. P.R. n. 309 del 1990, ... **il giudice potrà comunque disporre, sulla base degli ordinari criteri di selezione, misure meno gravose della custodia in carcere e che agevolino la riabilitazione dell'interessato**". Non sussiste la violazione degli artt. 13 e 27, comma 2, Cost. essendo caduto l'erroneo presupposto del tossicodipendente gravemente indiziato del delitto di cui all'art. 74, indefettibilmente esposto al massimo sacrificio della libertà personale. In relazione agli ulteriori parametri vengono, invece, riaffermate le considerazioni svolte nell'ordinanza n. 339 del 1995.

Conclusivamente: il legislatore, non può, senza violare gli artt. 3, 13 comma 1 e 27, comma 2 Cost., collegare al titolo di reato, facendo leva sulla gravità astratta e sull'allarme sociale, una presunzione assoluta di adeguatezza esclusiva della custodia cautelare in carcere; può collegarvi una presunzione relativa che lasci sufficiente spazio all'apprezzamento giudiziale delle singole fattispecie; e *a fortiori* il legislatore nella sua discrezionalità e salvo il limite della ragionevolezza può escludere da un regime di favore, quale quello in esame, soggetti indagati

o imputati per dati reati, avuto riguardo alla loro gravità ed alla pericolosità soggettiva solitamente da essi desumibile, a condizione che ciò non comporti l'assoggettamento dell'interessato ad un indiscriminato automatismo sfavorevole, preclusivo di ogni apprezzamento delle singole vicende.

Corte cost., 13 marzo 2014, n. 47:

2.3. La legittimità costituzionale della inoperatività della sospensione condizionale della pena davanti al Giudice di pace.

Con la sentenza **n. 47 del 2014**, depositata il 13 marzo 2014, la Corte costituzionale dichiara **non fondata**, in riferimento agli artt. 3 e 76 Cost, **la questione di legittimità costituzionale dell'art. 60 del d.lgs. n. 274 del 2000**, nella parte in cui non consente l'applicazione delle disposizioni di cui agli art. 163 ss cod. pen., relative alla sospensione condizionale della pena, nei casi di condanna a pena pecuniaria per reati di competenza del giudice di pace, neppure quando il beneficio sia richiesto dalla difesa. Secondo il remittente la norma censurata violerebbe l'art. 3 Cost., determinando una ingiustificata disparità di trattamento tra reati di competenza del giudice di pace e reati di competenza del tribunale monocratico, entrambi sanzionati con pena pecuniaria. Violerebbe, inoltre, l'art. 76 cost. per eccesso di delega.

La Corte costituzionale esclude il *vulnus* prospettato dal remittente.

Per quel che concerne la violazione dell'art. 76, in continuità con la propria consolidata giurisprudenza, afferma che "la delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, la quale può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega". Pertanto, l'art. 76 Cost. "non impedisce l'emanazione di norme che rappresentino un coerente sviluppo e, se del caso, anche un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante". Di conseguenza, neppure il silenzio di quest'ultimo sullo specifico tema "può impedire a certe condizioni, l'adozione di norme da parte del delegato", sempre che si tratti di **scelte coerenti con la *ratio* e, quindi, con gli indirizzi generali della delega**. Sulla base di questi principi la Corte costituzionale esclude il denunciato vizio di eccesso di delega. Afferma, in particolare, che **il censurato divieto di operatività della sospensione condizionale della pena stabilito dall'art. 60 del d.lgs. n. 274 del 2000, "si presenta coerente con l'impianto complessivo della giurisdizione penale del giudice di pace, quale delineato dalla legge delega e, in attuazione di essa, dal decreto delegato"**. Rileva che "il giudice di pace è stato chiamato a conoscere reati di ridotta gravità", per i quali "è stato configurato un nuovo e autonomo assetto sanzionatorio, nel segno della complessiva **mitigazione** dell'afflittività, della **centralità della pena pecuniaria** e del ricorso, nei casi di maggiore gravità o di recidiva, a speciali **sanzioni paradetentive**, limitative della libertà personale, ma comunque nettamente distinte dalle pene carcerarie (permanenza domiciliare e lavoro sostitutivo)". Aggiunge che "delle condanne

per reati di competenza del giudice di pace non si fa ... menzione nei certificati del casellario giudiziale rilasciati su richiesta dei privati e le relative annotazioni vengono automaticamente eliminate decorsi cinque o dieci anni". Evidenza che "a ciò si è accompagnata la previsione di un rito orientato più che alla repressione del conflitto sotteso al singolo episodio criminoso, alla sua **composizione**, oltre che a finalità deflattive". Ne evince che "in siffatto contesto ... il divieto sancito dalla norma denunciata risulta funzionale ad evitare che le sanzioni applicabili dal giudice di pace restino prive di ogni concreta attitudine dissuasiva e, con essa, anche della capacità di fungere da stimolo alla collaborazione con l'opera di mediazione del giudice e, *amplius*, della composizione del conflitto". In altri termini: "è apparso necessario che nei casi in cui - in ragione **dell'insuccesso dei diversi filtri conciliativo-deflattivi** - si pervenga all'irrogazione della **sanzione**, questa, pur nella sua mitezza, sia però **effettivamente eseguita**, e non resti invece neutralizzata - più o meno immancabilmente, in assenza di precedenti penali ostativi del condannato - dall'istituto sospensivo", con il rischio di un microsistema penale carente di incisività.

Nemmeno sussiste la violazione dell'art. 3 Cost..

La Corte richiama la propria giurisprudenza ribadendo che "la giurisdizione penale del giudice di pace presenta caratteristiche peculiari, esprimendosi in un modulo processuale improntato a finalità di snellezza, semplificazione e rapidità, tali da non renderlo comparabile con il procedimento davanti al tribunale e da giustificare comunque sensibili deviazioni rispetto al modello ordinario". Evidenza che "la simmetria tra la pena pecuniaria inflitta per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace, non sospensibile, e quella inflitta per reati attribuiti alla competenza del tribunale, che può invece essere sospesa, è in effetti solo formale", giacché "il divieto censurato non può essere valutato isolatamente, senza tenere conto delle **connotazioni complessive del 'microcosmo punitivo'** in cui si inserisce". Aggiunge che "i tratti d'assieme dell'apparato sanzionatorio dei reati di competenza del giudice di pace, composto da sanzioni con modesto tasso di afflittività e carenti di effetti de socializzanti" e "le peculiari coordinate del procedimento all'esito del quale dette sanzioni sono applicate, volte a privilegiare soluzioni deflattive e conciliative, anziché repressive" sono gli elementi che, alla luce della funzione svolta dal diritto penale affidato al giudice di pace ed ispirato alla logica del **'diritto mite ma effettivo, impediscono di scorgere il vulnus del principio di eguaglianza'**.

In definitiva: quel che conta è il fatto che il divieto censurato "si inserisce in un sistema diversamente strutturato nel suo complesso" e "con il quale ... la scelta legislativa di privilegiare l'effettività della pena - allorché alla sua irrogazione si pervenga - può essere ritenuta ragionevolmente coerente.

Redattore: Maria Meloni

Il vice direttore
Giorgio Fidelbo